

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
PROVINCIA DI COSENZA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 100

Data 28/12/2020

OGGETTO: Parere su approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020.

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di dicembre, il revisore unico nominato con atto deliberativo n. 43 del 12/12/2017, ricevuta in data 27/11/2020 dal responsabile della Settore Amministrativo la documentazione relativa alla approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020, nello specifico:

- a. Relazione illustrativa circa la determinazione del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- b. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- c. Relazione di accompagnamento al PEF redatta da soggetto incaricato alla predisposizione del Piano.

Ad esito delle verifiche e dei controlli sulla documentazione fornita dall'Ente, si provvede a licenziare il seguente parere;

Richiamato l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), e in particolare:

- i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;
- i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 107, comma 5, del DL 18/2020, per come convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti;

Constatato, inoltre, che l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (ANCREL) a riguardo ha manifestato proprie perplessità in merito al ruolo dell'Organo di Revisione quali soggetto chiamato a validare i PEF TARI 2020 per i seguenti motivi:

- L'Organo di Revisione – nell'ambito dei propri controlli – verificherà il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF, oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa, etc;
- L'attività di validazione richiede pertanto una complessa e specifica istruttoria che – ad oggi – non rientra e non può essere equiparata alla tipologia di controlli che l'Organo di Revisione è tenuto ad effettuare nell'ambito dell'espressione dei propri motivati giudizi di congruità, di coerenza e attendibilità contabile;
- La verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione, invece, garantisce maggiore validità in ordine ai criteri richiamati nell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R, ossia: a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Rilevato, tuttavia, che ad oggi alcuna soluzione dal Legislatore è stata prospettata in merito e che, pertanto, l'Ente deve procedere all'approvazione del PEF entro il termine del 31/12/2020;

Osservato che, ai fini della verifica della congruità del PEF, lo stesso debba ricomprendere al proprio interno i contenuti minimi di cui all'art. 18.2 MTR:

- Programma e piano finanziario degli investimenti;
- Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi ed eventuale ricorso a beni di terzi;
- Relazione risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio;
- Relazione indicante: modello gestionale ed organizzativo, livelli di qualità servizio, ricognizione impianti esistenti - stima vita utile discariche;

Rilevato che il PEF redatto dal Comune di Castiglione Cosentino accoglie al proprio interno i contenuti minimi di cui all'art. 18.2 MTR sopracitati;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17/09/2020 avente ad oggetto: "Tariffe TARI anno 2020: Conferma tariffe anno 2019" sulla quale l'Organo di Revisione ha reso parere con verbale n. 85 del 27/08/2020;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R la quale fornisce agli Enti, tra le altre, indicazioni circa:

- Determinazione delle tariffe (art. 4);
- Determinazione dei corrispettivi per l'utenza (art. 5);
- Procedure di approvazione (art. 6).

Visto il citato art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019/R che prevede:

- Al punto 6.2: "Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";
- Al punto 6.3: "La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";

Atteso che:

1. per "Ente territorialmente competente" l'ARERA non fornisce una definizione precisa, ritenendo che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito (ATO) e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni;
2. l'ATO Rifiuti - Cosenza, con propria nota pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ha inteso rendere noto che l'ufficio "essendo attualmente in fase di strutturazione e non essendo un ETC non può attualmente attendere alla validazione degli stessi PEF" rimandando, pertanto, ai Comuni l'onere di "provvedere autonomamente" alla validazione del Piano per come sancito dalla citata delibera ARERA 443/2019/R;
3. l'ARERA, in riscontro ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, ha prospettato, quale soluzione plausibile, quella di investire l'Organo di Revisione del compito di validare il Piano Economico Finanziario TARI 2020: "si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020,

Esaminata la proposta di deliberazione con il quale si prevede di approvare il PEF TARI 2020 sulla base dei costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 quantificati in € 308.628,00;

Preso atto che il costo quantificato nell'esercizio 2020 ha subito un incremento rispetto al costo quantificato per l'esercizio 2019 (pari a € 269.390,58) e che pertanto il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è superiore al valore soglia di 1,021 di cui all'art. 4 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R per come di seguito rappresentato:

$$\underline{[308.628,00/269.390,58] = 1,145}$$

Rilevato, pertanto, che la finalità del "valore soglia" sia indirizzato non solo a calmierare l'incremento possibile dei costi, ma anche a collegarne la dinamica ad un miglioramento della qualità o delle prestazioni del servizio, mediante il sistema a matrice di cui al comma 4.4 del MTR. La matrice in parola, d'altro canto, non considera le ulteriori possibili cause di un incremento tariffario non legate alla volontà del gestore o dell'Amministrazione, come nel caso dell'Ente ove: *"La crescita annuale delle entrate supera il limite previsto da ARERA a causa del costo del conferimento in discarica imposto dalla Regione Calabria"*. A tal riguardo, appare quindi necessario provvedere a quanto disposto dall'art. 4, punti 4.4 e 4.5, della delibera ARERA n. 443/2019/R ove si evince che: *"Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR"*.

Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020 rubricata *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tutto ciò premesso, nell'invitare l'Ente a conformarsi a quanto contenuto nell'art. 4 della deliberazione n. 443/2019/R e nello specifico al punto 4.4 come sopra evidenziato, nel ribadire quanto già argomentato in precedenza avuto riguardo delle competenze dell'Organo di Revisione circa la validazione del PEF TARI 2020 così come avallate dall'ANCREL, per quanto di propria competenza e ad esito delle verifiche dei requisiti minimi contenuti nel MTR predisposto dal Comune di Castiglione Cosentino,

VALIDA


Il Piano Economico Finanziario TARI anno 2020 ed al contempo

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti 2020.

L'organo di revisione economico-finanziaria





Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO SALVATORE MAGARÒ' – SINDACO PRO-TEMPORE

NATO/A A CASTIGLIONE COSENTINO

IL 29-05-1954

RESIDENTE IN CASTIGLIONE COSENTINO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 13.

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

AVENTE SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE COSENTINO – P.ZZA V. VENETO

CODICE FISCALE 00391420783 PARTITA IVA // _____

TELEFAX _____ TELEFONO 0984/442007

INDIRIZZO E-MAIL castiglioneconsentino@libero.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 24-11-2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
X È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE


DATA 27-11-2020



IN FEDE
IL SINDACO
(SALVATORE MAGARÒ)

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Provincia di Cosenza



PIANO FINANZIARIO ANNO 2020

1. Premesse	-
2. Obiettivi dell'amministrazione Comunale	pag 5
3. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo	pag 7
4. Relazione piano finanziario (sviluppo MTR 443-2019)	pag 10
- Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani	pag 10
- Entrate relative al costo del servizio	pag 11
- Costi fissi	pag 13
- Costi variabili	pag 13
- Dati conto economico	pag 14
- Ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	pag 16
- Calcolo dei costi operativi incentivanti	pag 16
- Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni	pag 17
- Valore degli altri inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali	pag 17
- Costi uso del capitale	pag 17
- Determinazione del valore della componente a conguaglio	pag 17
- Fattore di Sharing proventi b	pag 18
- Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili	pag 19
- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	pag 20
5. Tabella PEF 2020 (appendice 1)	pag 21

A circular stamp with illegible text is overlaid with a handwritten signature in black ink.

1. PREMESSE

Il presente documento (Piano finanziario Tari anno 2020 e relativa simulazione delle tariffe) riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014.

Successivamente la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha introdotto notevoli modifiche alla Legge n. 147/2013 accorpando la componente Tasi alla preesistente IMU, ed ha imposto nuove direttive per la redazione del piano finanziario Tari secondo le modalità imposte dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

La redazione del presente documento è pertanto finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi al calcolo delle tariffe in coerenza con il sopracitato metodo suggerito dall'Autorità (ARERA) rendendo in questo modo trasparente e ben intellegibile l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO), qualora istituito, la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF, il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 deliberato dalla ARERA il 31 ottobre 2019 con. Atto N. 443.

Il presente documento, seguendo tali presupposti, riassume, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2020, nel presente piano finanziario, sono riportate tutte le informazioni sulla modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali, qualitativi ed anche economici che il Comune prevede di ottenere.

Il documento, comprende al suo interno due sezioni: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario in relazione ai costi sostenuti dal Comune in virtù degli

appalti affidati dallo stesso a uno o più gestori e da questi documentati e la seconda, basata sui costi del PEF, la determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2020) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore/i del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 651 della legge 147/2013.

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali, il regolamento attuativo e le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

2. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Castiglione Cosentino si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo Spazzamento delle strade e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con frequenza giornaliera ed in ogni caso dopo ogni evento pubblico che avviene sul territorio stesso. L'attività viene svolta con affidamento a ditta esterna.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per aumentare la quantità di differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. Il servizio viene svolto direttamente dal Comune attraverso modalità mista di raccolta con cassonetti di prossimità e servizio di porta a porta raccogliendo indifferenziata e umido.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata, nelle zone servite, attraverso la raccolta porta/porta con cadenza giornaliera per quanto riguarda l'umido, per la carta, vetro e la plastica/lattine, vengono utilizzati contenitori di prossimità. Vengono inoltre acquisiti su richiesta i materiali ingombranti, i rifiuti classificati come elettrodomestici ed altro.

- **Obiettivo economico**

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2020, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Per quanto riguarda l'importo della tassa, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà stabilito nella Delibera Consiliare di approvazione, sia il numero di rate che le date di scadenza.

- **Obiettivo sociale**

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione o esenzione della tariffa.

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento, la produzione quindi del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione non residente che viene nel comune in particolari periodi dell'anno. Il comune di Castiglione Cosentino conta al 31 dicembre del 2019, una popolazione residente di 2919 abitanti suddivisi per un totale di numero di famiglie di 1194 unità. La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica del comune avvenuta nel corso dell'anno 2019.

Castiglione Cosentino - Riepilogo Anagrafe 2020

DATI MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE				
	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	FAMIGLIE
1 - POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 01/01/2019	1509	1414	2923	1195
2 - NATI (esclusi dei cessati)	9	6	15	
3 - DECEDUTI (Cessati nel mese)	9	12	21	
4 - RIENTRATI (esclusi per trasformazioni)	26	24	50	
5 - CANCELLATI (esclusi per trasferimenti)	62	43	105	
6 - POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2019	1530	1369	2919	1194
7 - POPOLAZIONE ISCRITTA ANKE	0	0	0	0
PERIMETRO CRESCIMENTO	+21	-25	-4	-
PERIMETRO DIMINUIZIONE	-1,35 %	-1,6 %	-0,99 %	-0,33 %

Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività commerciali insediate nel territorio comunale e dal loro numero. In particolare per il nostro comune la tabella che segue riporta il dettaglio della consistenza della base dati utenze TARI.

Riepilogo Categoria 2020	Utenze	Superficie
2 (D) ABITAZIONI - ZONA NON SERVITA	-1	42,00
50 (D) ABITAZIONI, RESIDENZE, AFFITTACAM	1016	124.120,00
51 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LOGGI DI CULTO	4	2.044,00
52 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1	260,00
57 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO	6	7.308,00
58 (ND) UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	18	1.435,00
60 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	11	1.219,00
61 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURICENZE	4	230,00
62 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAMI, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	8	1.149,50
63 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	11	3.313,00
64 (ND) ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1	576,00
65 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2	228,00
66 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRIE	8	3.227,00
67 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3	166,00
68 (ND) SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERALI ALIMENTARI	6	327,00
69 (ND) PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3	176,00
72 (ND) MAGAZZINI E DEPOSITI ASSERVITI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	3	447,00
73 (ND) AGRITURISMI	2	434,00
8 (D) SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	6	468,00

Il modello di raccolta, adottato nel comune di Castiglione Cosentino, è esplicitato esemplificativamente nella tabella seguente e non vuole essere esaustivo in quanto si riferisce alla situazione del 2019 in evoluzione rispetto alla raccolta differenziata.

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità attuazione
Raccolta Indifferenziata	SETTIMANALE	1 VOLTA A SETTIMANA
Carta e Cartone	SETTIMANALE	1 VOLTA A SETTIMANA
Organico	SETTIMANALE	2 VOLTA A SETTIMANA
Multimateriale	SETTIMANALE	1 VOLTA A SETTIMANA
Vetro	SETTIMANALE	1 VOLTA A SETTIMANA
Rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci scaduti, ecc)		UTILIZZO APPOSITI CONTENITORI PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALI ADERENTI
Toner/cartucce		UTILIZZO APPOSITI CONTENITORI PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALI ADERENTI
Indumenti e accessori usati		UTILIZZO APPOSITI CONTENITORI STRADALI
Imballaggi in materiali misti (multi materiale) e R.A.E.E.	SU CHIAMATA	CONFERIMENTO PRESSO ISOLA ECOLOGICA

Per maggiori dettagli si veda la GUIDA PRATICA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA che il comune ha distribuito alla cittadinanza.



RACCOLTA IN T/A

FLUSSO DI RACCOLTA

	Qta di Tonnata	%	Produzione kg/anno per abitante	Produzione kg/anno per abitante
020201 rifiuti organici	42,33	9,25%	0,02	0,0001
020202 carta e cartone	12,33	2,82%	0,00	0,0001
020203 vetro e ceramica	219,12	57,22%	0,06	0,0002
020204 metalli	4,59	1,20%	0,00	0,0000
020205 apparecchiature elettriche ed elettroniche	2,45	0,64%	0,00	0,0000
020206 apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico	9,13	2,40%	0,00	0,0000
020207 altri rifiuti	1,38	0,36%	0,00	0,0000
020208 rifiuti ingombranti	42,49	11,11%	0,01	0,0000
Totale D	379,52	50,27%	0,13	0,0004
020209 rifiuti indifferenziati	335,38	89,73%	0,13	0,0004
Totale I	375,38	49,73%	0,13	0,0004
020210 apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico	0,11	0,01%	0,00	0,0000
Totale R	0,11	0,01%	0,00	0,0000
TOTALE RACCOLTA T/ANNO	755,01	100,00%	0,26	0,0007

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2019 il Comune di Castiglione Cosentino ha effettuato raccolta differenziata per 379.520 Kg pari al 50,27%, mentre in modo indifferenziato 375.380 Kg, pari al 49,73 % del totale dei rifiuti.

Da evidenziare, in modo positivo, il valore dell'indice di scostamento della raccolta procapite media annua calabrese, calcolato come rapporto della produzione Kg/anno per abitante del comune di Castiglione Cosentino 258 Kg/anno diviso il valore medio della raccolta per la regione Calabria pari a 452,00 Kg/anno, il cui valore è pari a 0.570 migliorando ulteriormente il risultato della raccolta.

Obbiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2020

Il Comune di Castiglione Cosentino dati i risultati ottenuti, ha fissato di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata attraverso l'ulteriore sensibilizzazione della popolazione.

4. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO (sviluppo MTR 443-2019)

Il Piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- Allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare alla tariffa parte fissa e parte variabile, con distinzione tra ciclo integrato e costi del comune;
- Alla presente relazione che si attiene allo "443-2019-R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- All'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati relativi per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020 e 2021 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

- Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:

- a) Bonifica amianto per attività non domestiche
- b) Derattizzazione
- c) Disinfestazione
- d) Spazzamento e sgombero neve
- e) Cancellazione scritte vandaliche
- f) Defissione manifesti abusivi
- g) Gestione dei servizi igienici pubblici
- h) Gestione del verde pubblico

- **Entrate relative al costo del servizio**

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2020 e 2021, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- a = anno 2020
- $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per servizio integrato di gestione dei RU
- $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

$$\begin{aligned} \sum TV_a = & CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) \\ & - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTv,a/r \end{aligned}$$

- CRT_a = è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati
- CTS_a = è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU
- CTR_a = è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU
- CRD_a = è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
- $- b(AR_a)$ = dove b è il fattore di *sharing* dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6) mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e X riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato
- $(1 + \omega a)ARCONAI,a$ = dove ω ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
- $(1 + \gamma a) RCTv,a/r$ = dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 2019 mentre $RCTv,a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

- $CSLa$ = è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio
- CCa = sono i costi comuni
- CKa = sono i costi d'uso del capitale
- $(1 + \gamma a) RCTF,a/r$ = dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 2019 ed è posto a $-0,1$ ($RCTF,a > 0$) mentre $RCTF,a$ è la componente a conguaglio e può variare da 1 a 4

I costi variabili e i costi fissi da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

- Costi variabili
 - costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
 - costo trattamento e smaltimento
 - costo trattamento e recupero
 - costo raccolta dei rifiuti differenziati
 - costi operativi incentivanti variabili
 - ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI previsti con il fattore di sharing
 - proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
 - Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2018 e 2019
- Costi fissi
 - Costo spazzamento e lavaggio
 - Costi comuni
 - Costi uso del capitale
 - Costi operativi incentivanti fissi
 - Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018 e 2019.

Le voci sottolineate costituiscono l'elemento di novità rispetto alla elaborazione del piano economico finanziario previsto dal DPR 158/99.

- Dati di conto economico

I costi da considerare per l'anno 2020, come previsto dal MTR, sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dal PEF 2018 (a-2 con a=2020).

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, ove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2018 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificata sono di seguito elencate:

Voci di costi ammessi al riconoscimento tariffario

- *B6 Costi per materie di consumo e merci*
- *B7 Costi per servizi*
- *B8 Costi per godimento di beni di terzi*
- *B9 Costi del personale*
- *B11 Variazioni delle rimanenze di materiale e consumo*
- *B12 Accantonamento rischi*
- *B13 Altri accantonamenti*
- *B14 Oneri diversi dalla gestione (IVA)*

Laddove non fosse possibile reperire i costi contabili, ad esempio per cambio gestore del servizio, questi sono direttamente riferiti a quelli indicati nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell'anno a-2.

Ai fini del calcolo della TARI 2020 questi costi raggruppati in:

- Costi operativi di gestione (CG)
- Costi Comuni (CC)
- Costi Uso del capitale (CK)

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'art. 6 comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. con un tasso di inflazione pari allo 0.90% per il 2019 e 1.10% per il 2020.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2020, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif.).

I CG (Costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario 2018 sono indicati nei seguenti centri di costi.

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG	2018
CSL spazzamento e lavaggio strade	€ 18.386,00
CRT raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	€ 53.369,00
CTS trattamento e smaltimento R.D.	€ 65.000,00
CRD raccolta e trasporto rifiuti differenziati	€ 89.308,00
CTR trattamento e recupero differenziata	€ 15.000,00
TOTALE	€ 241.063,00
COSTI COMUNI CC	
CAR Contenzioso, accertam. riscossione	€ 4.500,00
CGG Costi generali gestione	€ 13.366,00
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ 4.400,00
CO oneri finanziamento	
AC Altri costi	€ 10.000,00
Riduzioni	
TOTALE	€ 32.266,00
COSTI USO DEL CAPITALE CK	
Ammortamenti	
Accantonamenti	
Remunerazione su capitale	
Remunerazione su capitale	
Remunerazione su investimenti	
TOTALE	€ 273.329,00
Recuperi vendite materie/energia	
Recuperi EONAI	
TOTALE	€ 273.329,00

- **Ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e $1(1+wa)$, i quali verranno dettagliati di seguito. Sulla base dei dati ottenuti i valori dei proventi ricondizionati risultano essere:

- **Valore Ar 2018 = 0**
- **Valore Arconai 2018 = 0**

Sulla base dell'analisi territoriale, in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata, i fattori di Sharing per ricondizionare per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali per la susseguente da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

$$b = 0,30$$

$$b(1+wa) = 0,33$$

- **Calcolo dei costi operativi incentivanti**

Ai fini della determinazione dei costi operativi necessari per valutare il miglioramento del servizio, il gestore fornisce la documentazione all'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio.

$$COIv = € 0$$

$$COIf = € 0$$

- **Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni**

Il valore massimo dei coefficienti è del 3% per le modifiche di Perimetro (es. da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta) (art. 7 comma 7.10; art. 8 comma 8.1; art. 4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2020 risultano i seguenti:

VALORE PG = 3,00%

VALORE QL = 2,00%

- **Valore degli altri inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali**

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2020, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art. 9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif) (determina 170/dagr/2019) e di altri eventuali costi, risultano pari a:

CO ONERI DI FINANZIAMENTO = 0

- **Costi uso del capitale**

Per il CK il calcolo è eseguito sulla base dei costi storici anno a-2 basato sui dati di bilancio 2018 e corrisponde a € 0,00.

- **Determinazione del valore della componente a conguaglio**

Per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento anni 2018 e 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, e sono quindi stati aggiornati sulla base degli Indici Medi ISTAT ovvero 0,70 per il 2018 e 0,9 per il 2019.

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra entrate tariffarie calcolate sia in parte variabile sia in parte fissa secondo il sistema ARERA e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno a-2; nel nostro caso quindi per il 2018.

- **Fattore di Sharing proventi b**

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare nella parte variabile del PEF 2020 viene calcolato il fattore di Sharing dei proventi, determinato dal valore della somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR: CTR + CTS + CTR + CRD al quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio della parte fissa. Il dato così ottenuto è rapportato alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri ricavi.

Se il valore così ottenuto è positivo, b assume un valore max. di 1,0 e min. 0,3 (se negativo sempre 0,3).

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta ponderata di b è pari a 0,3.

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico Finanziario relativo all'applicazione delle tariffe 2020 sono:

Conguaglio Variabile RC = € 1390

Conguaglio Fissa RC = € 492

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell'MTR 443/2019/R/rif.

Per l'anno 2020 la determinazione dei conguagli relative all'annualità 2018 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all'art. 1 comma 653 della legge 147/2013 si consiglia l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni

Valore rispetto obiettivi % RD	0,25
Valutazione performance Riutilizzo/Riciclo	0,20
Valutazione soddisfazione Utenza	0,05
Coefficiente di gradualità	0,50

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2020:

Componente a conguaglio PV	€ 695
Componente a conguaglio PF	€ 246
Valore della rateizzazione min. 1 max 4	1

- Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR per il 2020 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \sum TVa / \sum TVa-1 \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/-20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$198.485 / 245.721 = 0,81$$

valore limite rispettato . La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020.

valore limite superiore 1.2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

valore limite inferiore 0.8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

- **Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Il metodo MTR, COMMA 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie 2020 con quelle dell'anno precedente (2019) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da $1 +$ tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 – 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + \rho a)$$

- a = anno 2020
- Ta = Tariffa PEF 2020
- Ta-1 = Tariffa PEF 2019
- ρa = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$$

- r_{pia} = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%
- Xa = coefficiente di recupero di produttività imposta a 0,1%
- QLa = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità 2%
- PGa = coefficiente per la valorizzazione di modifiche perimetro gestionale 3%

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2020 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato il seguente risultato:

$$(1 + \rho a) = 1,021$$

$$308.628,00 / 269.360,58 = 1,145$$

$$1,145 > 1,021$$

La crescita annuale delle entrate supera il limite previsto da ARERA a causa del costo del conferimento in discarica imposto dalla Regione Calabria.

Tale problema è comune alla quasi totalità dei comuni della Regione Calabria che si trovano a dover sostenere dei costi, per il conferimento e smaltimento in discarica, assolutamente abnormi e superiori, per quello che ci è dato conoscere rispetto alle altre regioni italiane.

COMUNE DI CASTIGLIONE	TARI 2020
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	€ 40.000
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	€ 108.750
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	€ 13.636
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	€ 81.276
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{IV}	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	
Fattore di Sharing - b	0,3
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	
Fattore di Sharing - b(1+w)	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR _{CONAI}	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{IV}	€ 1.390
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,5
Rateizzazione r	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{IV} r	€ 695
Onori relativi all'IVA e altre imposte	€ 1.364
ΣTV_4 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 246.721
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	€ 16.111
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€ 7.500
Costi generali di gestione - CGG	€ 38.390
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	
Altri costi - COal	
Costi comuni - CC	€ 45.890
Ammortamenti - Amm	
Accantonamenti - Acc	
- di cui costi di gestione post-operativa dopo discarico	
- di cui per crediti	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore o/o del contratto di affidamento	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	
Remunerazione del capitale investito netto - R	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _c	
Costi d'uso del capitale - CK	
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{IF}	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{IF}	€ 492
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,5
Rateizzazione r	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{IF} r	€ 246
Onori relativi all'IVA e altre imposte	€ 660
ΣTF_4 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 62.907
$\Sigma T_4 = \Sigma TV_4 + \Sigma TF_4$	€ 308.628
Attività esterne Ciclo Integrato RU incluso nel PEF	
TOT PEF	€ 308.628

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Provincia di Cosenza




PIANO FINANZIARIO ANNO 2020

CALCOLO DELLE TARIFFE

TARIFFE TARI 2020

Categoria	Descrizione	Quota Fissa (Ka)	Quota Variabile (Kb)
UTENZE DOMESTICHE		Euro/mq	Euro/nucleo
1	Famiglie di 1 componente	€ 0,42607	€ 92,13084
2	Famiglie di 2 componenti	€ 0,49993	€ 147,40935
3	Famiglie di 3 componenti	€ 0,56810	€ 165,83552
4	Famiglie di 4 componenti	€ 0,61955	€ 202,68785
5	Famiglie di 5 componenti	€ 0,63059	€ 267,17944
6	Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,62491	€ 313,24487
7	Non residenti o locali tenuti a disposizione	€ 0,56810	€ 165,83552
8	Superfici domestiche accessorie	€ 0,56810	€ 0,00000
UTENZE NON DOMESTICHE		Euro/mq (Kc)	Euro/mq (Kd)
51	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,20086	€ 0,69896
52	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,28584	€ 0,99852
53	Stabilimenti balneari	€ 0,28970	€ 1,02003
54	Esposizioni, autosaloni	€ 0,20086	€ 0,69896
55	Alberghi con ristorante	€ 0,59871	€ 2,09536
56	Alberghi senza ristorante	€ 0,38240	€ 1,33648
57	Case di cura e riposo	€ 0,46352	€ 1,61914
58	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,40558	€ 1,42251
59	Banche ed istituti di credito	€ 0,24335	€ 0,84644
60	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,44807	€ 1,56845
61	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,58712	€ 2,04927
62	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,40944	€ 1,43480
63	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,56008	€ 1,95864
64	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,33219	€ 1,15675
65	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,36695	€ 1,28118
66	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,13991	€ 7,48737
67	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,69184	€ 5,91432
68	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,08154	€ 3,79131
69	Plurilicenze alimentari o/o miste	€ 1,16652	€ 4,07858
70	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 2,16695	€ 7,58492
71	Discoteche, night club	€ 0,67596	€ 2,37034
72	Magazzini e depositi	€ 1,08154	€ 3,79131
73	Agriturismi	€ 0,42489	€ 1,46706
74	Ipersmercati di generi misti	€ 0,84592	€ 2,23208

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2020





**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI COSENZA
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI**

Ai Sindaci dei Comuni dell'ATO Cosenza

e p.e. Al Presidente dell'ATO Cosenza
Avv. Marcello Manna

Al Segretario dell'ATO Cosenza
Avv. Alfonso Rende

Oggetto: validazione P.E.F.

Atteso che stanno pervenendo alla scrivente richieste di validazione dei Piani Economico Finanziari dei diversi Comuni rientranti nell'ATO Rifiuti – Cosenza, si precisa che tale ufficio, essendo attualmente in fase di strutturazione e non essendo un ETC non può attualmente attendere alla validazione degli stessi PEF.

Pertanto, si invitano tutte le amministrazioni Comunali a provvedere autonomamente.

Distinti saluti

Prot. 11537
28.12.20

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE

Ing. Renata Veltri

Renata Veltri